



COMUNE DI SOMMARIVA PERNO
PROVINCIA DI CUNEO
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 75

OGGETTO: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO PER LA PUBBLICA UTILITA' CON TRIBUNALE DI ASTI - PROROGA - PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilaquattordici addì **NOVE** del mese di **DICEMBRE** - alle ore **18,30** nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Risultano:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTE	ASSENTE
1. TORASSO Simone	SINDACO	SI	
2. CRAVERO Francesca	VICE SINDACO	SI	
3. ROSSO Stefano	ASSESSORE	SI	

Partecipa alla seduta il Signor Dott. MENNELLA Ciro - Segretario Comunale

Il Signor Dott. TORASSO Simone nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

<p>Relazione di pubblicazione Pubblicato all'Albo Pretorio com.le dal 19/12/2014 al 03/01/2015 ai sensi dell'art. 124 del D. L.vo 18/08/2000 n. 267. OPPOSIZIONI Il Segretario F.to: Dott. MENNELLA Ciro</p>	<p>Sulla proposta di deliberazione viene espresso parere favorevole art.49 D. L.vo 18/08/2000 n.267 Il Resp. di Ragioneria Il Resp. Servizio Tecnico Il Segretario Comunale F.to: Dott. MENNELLA Ciro</p>	<p>Inviata ai Capi-gruppo consiliari Inviata al CO.RE.CO. Sez. di Cuneo in data Prot. n.</p>
---	--	---

Si dà atto che sono altresì presenti alla seduta i Consiglieri Comunali Buonincontri Claudio e Mollo Emiliano come previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 16/07/2014 avente per oggetto: "Regolamento del Consiglio Comunale - Integrazioni".

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 35 dell'11/07/2013 avente per oggetto: "Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità con Tribunale di Alba - Provvedimenti";

CONSIDERATO che con tale delibera era stata approvata la Convenzione con il Tribunale di Alba per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art.54 del Decreto Legislativo 28/08/2000 n.274 e D.M. 26/03/2001;

RILEVATO che la Convenzione scadrà il prossimo 31 Dicembre;

RAVVISATA la necessità di rinnovare tale Convenzione fino al 31/12/2019;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267;

CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di rinnovare la Convenzione tra il Tribunale di Alba (adesso Asti) e questo Comune per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art.54 del Decreto Legislativo 28/08/2000 n.274 e del D.M. 26/03/2001, fino al 31/12/2019, sulla base dello schema di convenzione che si allega al presente atto deliberativo quale parte integrante e sostanziale e che sarà firmato dal Sindaco e dal Presidente del Tribunale di Asti;
2. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario i provvedimenti di copertura della spesa per la copertura assicurativa dei condannati contro gli infortuni, le malattie professionali e la responsabilità civile verso terzi, anche mediante polizze collettive, così come previsto dall'art.2 - comma 3 - del D.M. 26/03/2001, dando espressamente atto che tali polizze saranno stipulate ad avvenuta comunicazione dei nominativi da parte del Tribunale;
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267.



TRIBUNALE DI ASTI

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

PREMESSO

che l'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274 e successivamente la legge 120/2010 hanno introdotto agli art. 186 – 187 Codice della strada i commi 9 bis e 8 bis, a norme dei quali è prevista la possibilità che il giudice sostituisca la pena detentiva e pecuniaria comminata per i reati in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti con il lavoro di pubblica utilità.

che, a norma dell'art. 54 D.L.gs 274/2000, il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

CONSIDERATO

che tale istituto, voluto dal legislatore, va incentivato e diffuso in quanto porta un'immediata utilità alla collettività;

che l'art. 2 comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dott. _____ Presidente del Tribunale di Asti, giusta la delega di cui in premessa e l'ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Dott. Simone TORASSO Sindaco – pro tempore , del Comune di Sommariva Perno, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

L'ente consente che n. 3 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E CULTURALE – LAVORO NELLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO, GIARDINI E PARCHI – TUTELA FLORA E FAUNA – PREVENZIONE INCENDI - LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' PERTINENTI LA SPECIFICA PROFESSIONALITA' DEL CONDANNATO.

ART. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

ART. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

Responsabile dei Servizi tecnico-urbanistico e dei Lavori Pubblici

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

ART. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART. 5

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART. 6

I soggetti incaricati di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, ai termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

ART. 8

La presente convenzione avrà la durata fino al 31/12/2019 a decorrere dalla data della sottoscrizione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia Direzione generale degli affari penali.

Data _____

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

F.to: Dott. TORASSO Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Per copia conforme all'originale, rilasciata in carta libera ad uso amministrativo.

VISTO:

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000, è divenuta esecutiva in data _____

Data: _____

Il Segretario Comunale
